

Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 4 bis

(Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)(1)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:

- a)** la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;
- b)** la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;
- c)** la rimodulazione dei processi distributivi;
- d)** l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.

5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.

6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020